

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono
fax
e-mail
Web Site

+41 (0) 91 966 43 42
+41 (0) 91 968 10 27
cancelleria@muzzano.ch
www.muzzano.ch

Ris. municipale

5911 / 26.10.2020

Municipio
6933 Muzzano

Data

27 ottobre 2020

ORDINANZA MUNICIPALE concernente le disposizioni in caso di nevicate e di gelo

Il Municipio di Muzzano

richiamati:

- l'art. 107 Legge Organica Comunale (LOC);
- l'art. 25 Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC);
- tutti gli altri disposti di legge applicabili;

ordina

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev'essere eseguito a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. Il Comune prevede, nel limite del possibile, all'adozione di misure atte a evitare i pericoli derivanti dalla caduta di neve e dalla formazione di ghiaccio sul campo stradale (spargimento di prodotti che impediscono la formazione di ghiaccio, insabbiamento).
Gli utenti della strada sono però resi attenti dei pericoli derivanti da questi fenomeni atmosferici, che sovente si manifestano in modo repentino.
Gli utenti sono parimenti avvertiti che il Comune non può, in principio, essere tenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di autoveicoli o delle persone su strade ghiacciate o coperte di neve.

6. Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
7. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
8. Ogni violazione della citata ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
9. La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.
10. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Simona Soldini
Sindaco



Daniela Bernardini
Segretaria



Approvato con risoluzione municipale nr. 5911/26.10.2020

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 28.10.2020 per un periodo di 30 giorni, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC.